



# COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

---

## **REGOLAMENTO PER LA** **MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 23/4/1998

## **CAPO I°**

### **FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI**

#### **Art. 1**

##### **Alterazione o modificazione di fossi**

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione o scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

#### **Art. 2**

##### **Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

#### **Art. 3**

##### **Spurgo di fossi e canali**

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi di guardia alle strade devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine loro prescritto dal Comune, l'ente provvederà a fare eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

#### **Art. 4**

##### **Deflusso delle acque sulle strade**

I proprietari e gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente ed in contatto delle strade pubbliche sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime, ed ogni guasto al corpo stradale o alle sue pertinenze. Il deflusso delle acque nei fossi laterali alle strade deve essere regolato in modo tale che non derivi danno alle medesime, costruendo, secondo il bisogno il controfosso.

## **Art. 5**

### **Manutenzione degli sbocchi degli scoli o delle scoline**

I proprietari confinanti, i conduttori dei fondi sono tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono ai fossi od alle cunette latitanti alle strade stesse.

## **Art. 6**

### **Distanze per fossi, canali ed alberi**

Per lo scavo di fossi o canali preso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine. Si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, platani e simili.

Per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno di un metro e mezzo. Sono reputati non di alto fusto quegli alberi il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri si diffonde in rami.

Per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc.. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

## **Art. 7**

### **Recisione di rami protesi e radici**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale.

## **Art. 8**

### **Aratura dei terreni**

Non è possibile arare od effettuare altre lavorazioni del terreno a distanza inferiore a mt. 1 (uno) da fossi o canali.

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere l'aratro senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

## **Art. 9**

## **Canali ed altre opere consortili**

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme dettate in materia del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente regolamento.

### **CAPO II°**

#### **SANZIONI**

##### **Art. 10**

#### **Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli art. 106 e seguenti del R.D. 03 marzo 1934, nr. 383 e della legge 24 novembre 1981, nr. 689 con la sanzione amministrativa del pagamento, con le procedure della legge 689/81, di una somma da Lit. 100.000 a Lit. 1.000.000.

##### **Art. 11**

#### **Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 08 giugno 1990, nr. 142.

Le spese per l'esecuzione delle opere sono a carico degli interessati.

##### **Art. 12**

#### **Omissione ottemperanza ai provvedimenti del Sindaco**

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 250.000 a L. 2.500.000.

## **CAPO III°**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 13**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.07.1998, dopo l'approvazione da parte del Comitato di Controllo e la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini in vigore nelle materie contemplate dal regolamento medesimo od in contrasto con lo stesso.

# INDICE

## CAPO I

### FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI

<b>Art. 1 - Alterazione o modificazione di fossi.....</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>Art. 2 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.....</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>Art. 3 - Spurgo fossi e canali.....</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>Art. 4 - Deflusso delle acque sulle strade.....</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Art. 5 - Manutenzione degli sbocchi degli scoli o delle scoline.....</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Art. 6 - Distanze per fossi, canali ed alberi.....</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Art. 7 - Recisione di rami protesi e radici.....</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 8 - Aratura dei terreni.....</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 9 - Canali ed opere consortili.....</b>	<b>Pag. 3</b>

## CAPO II

### SANZIONI

<b>Art. 10 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.....</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 11 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio.....</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 12 - Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco.....</b>	<b>Pag. 4</b>

## CAPO III

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

<b>Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento.....</b>	<b>Pag. 4</b>
---	---------------